



CITTÀ DI CIRIÉ

Provincia di Torino

Servizi alle Imprese

Ordinanza n. 98 del 30/06/2017

OGGETTO: SICUREZZA PUBBLICA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE NOTTE BIANCA DI SABATO 1 LUGLIO 2017: DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITÀ ESERCENTI LA VENDITA AL DETTAGLIO E LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- L'Amministrazione Comunale, tramite l'Assessorato alle Attività Produttive in collaborazione con i commercianti in sede fissa della Città, favorisce e sostiene la realizzazione di iniziative che promuovano ed animino le attività commerciali cittadine;
- una delle attività a sostegno del commercio cittadino promossa da questa Amministrazione è, ormai da qualche anno, identificata nell'organizzazione della manifestazione "notte bianca" che, per l'anno 2017, avrà luogo nella serata di sabato 1 luglio.

PRESO ATTO della necessità di porre in atto attente misure di sicurezza a salvaguardia dell'incolumità delle persone, in special modo in occasione di manifestazioni pubbliche con previsione di elevato afflusso di pubblico.

CONSIDERATO che l'obiettivo primario è quello di consentire lo svolgimento della manifestazione in oggetto in un contesto complessivo che garantisca la massima sicurezza.

RICHIAMATI:

- il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in particolare l'art. 54;
- la legge 26.10.1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);
- il *Regolamento recante norme e disposizioni per la tutela dell'inquinamento acustico* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 14 marzo 2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 27.06.2012, n. 24-4049 "*Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della L.R. 25 ottobre 2000, n. 52*";
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- l'Ordinanza del Responsabile del Servizio Patrimonio del Comune di Cirié n. 92 del 27.06.2017 "*Disciplina temporanea della circolazione stradale di alcune vie e piazze in occasione della manifestazione notte bianca indetta per il giorno sabato 1 luglio 2017*";
- l'Ordinanza Sindacale n. 86 del 16.06.2017 "*divieto di vendita, detenzione e consumo di bevande contenute in contenitori di vetro e in lattine di alluminio in occasione di eventi con rilevante afflusso di pubblico*";
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/1991/2017/1 del 07.06.2017;
- la comunicazione della Prefettura di Torino prot. 1534/2017/Area 1 Ordine e Sicurezza pubblica del 26.06.2017.

FATTO SALVO il rispetto delle condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie interessate.

ORDINA

che in occasione della manifestazione "Notte Bianca" in programma per la serata di **sabato 1 luglio 2017**:

1. L'orario di chiusura delle attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande **POSSA ESSERE FACOLTATIVAMENTE PROPROROGATO SINO ALLE ORE 02.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO**, indipendentemente dagli orari abitualmente praticati e senza necessità di effettuare alcuna comunicazione al Comune;
2. **occupazioni nelle aree di Via Vittorio Emanuele II (tratto compreso tra Via Lanzo e Via Sismonda), Via Roma, Corso Martiri della Libertà (portici cittadini):** esclusivamente di fronte alle vetrine del proprio esercizio potranno essere posizionate attrezzature ed espositori staticamente sicuri, facilmente rimovibili ed in maniera tale da non ostacolare il transito pedonale ovvero da risultare di intralcio per i pedoni. **Dovrà essere lasciato libero un passaggio pedonale sgombro da qualsiasi struttura, ancorché facilmente rimovibile di ampiezza pari ad almeno la metà del portico e, comunque, mai inferiore a 1,50 metri; dovrà altresì essere garantito il libero accesso ad abitazioni, altri esercizi commerciali e passi carrai.**
3. gli esercizi posizionati nelle vie del centro storico non comprese al punto precedente, ancorché in possesso di regolare autorizzazione comunale al posizionamento di strutture all'esterno dei propri locali, dovranno **rimuovere ogni possibile ostacolo** che possa rappresentare un pericolo in caso di emergenza e, fra questi, anche tavoli, sedie, cavalletti pubblicitari, vasi e similari, fatte salve le deroghe di seguito indicate:
 - **Via San Ciriaco**, esclusivamente l'esercizio pubblico già in possesso di regolare autorizzazione comunale all'occupazione del suolo pubblico potrà mantenere il de hors, rispettando rigorosamente i limiti dimensionali dell'area concessa. Il de hors dovrà essere collocato nella posizione concordata in occasione del sopralluogo preventivo effettuato dai tecnici comunali in data 28.06.2017, ovvero sul marciapiede e superficie prossimale antistante la farmacia attigua all'esercizio di somministrazione in menzione. Nessun oggetto potrà essere posizionato al di fuori di detta area;
 - **Via Vittorio Emanuele II (sede stradale)**, esclusivamente gli esercizi pubblici già in possesso di regolare autorizzazione comunale all'occupazione del suolo pubblico potranno mantenere i de hors esistenti nel rigoroso rispetto dei limiti dimensionali concessi;
 - **Via Cibrario - Via Cavour**: le strutture esterne, ancorché autorizzate, dovranno essere posizionate il più possibile a ridosso delle vetrine dei propri esercizi o dei muri ad essi confinanti, lasciando completamente sgombro il resto della carreggiata;
 - **Via Matteotti**: le strutture esterne, ancorché autorizzate, dovranno essere posizionate nel tratto di strada prospiciente il proprio esercizio esclusivamente all'interno della delimitazione già attuata mediante paletti o fioriere, in modo tale da non essere fonte di pericolo o d'intralcio per i pedoni;
 - **Piazza Castello ang. Via Cavour**, trattandosi di area a bassa concentrazione di pubblico, l'esercizio di somministrazione potrà ampliare frontalmente il de hors esistente per un massimo di ulteriori m. 2,00. In ogni caso dovrà garantire un passaggio di almeno 1,50 metri verso l'esterno del marciapiede per assicurare il passaggio pedonale e, inoltre, dovrà posizionare protezioni fisse di separazione di sicurezza tra il bordo del marciapiede e la sede stradale;
 - **Via Remmert**, trattandosi di area a bassa concentrazione di pubblico, l'esercizio di somministrazione potrà occupare uno spazio, aggiuntivo al de hors esistente, nell'area

antistante l'esercizio stesso, garantendo in ogni caso una corsia sgombra da ogni attrezzatura mai inferiore a m. 3.00, con tassativo divieto di occupazione della Via Dante;

- **Via Sismonda:** le strutture oggetto di occupazione dovranno essere posizionate esclusivamente nel tratto di strada prospiciente il proprio esercizio, in modo tale da non essere fonte di pericolo o d'intralcio per i pedoni; dovrà in ogni caso essere garantita sulla sede stradale una corsia non inferiore a m. 3,50 sgombra da ogni attrezzatura.
4. In tutti i casi è fatto divieto espresso di utilizzo di strutture non facilmente removibili e/o che offrono resistenza alla spinta del vento (es. ombrelloni o gazebo). Laddove tali strutture fossero già installate, le stesse dovranno essere rimosse fin dal pomeriggio del 01.07.2017.
 5. Le occupazioni delle porzioni di suolo pubblico, aggiuntive a quelle eventualmente già autorizzate, descritte ai punti precedenti, effettuate esclusivamente con le modalità e gli orari citati nel presente provvedimento, sono da considerare esenti dal pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico.
 6. Qualora se ne manifestasse la necessità per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, **TUTTE** le strutture mobili presenti sulla carreggiata stradale (per tutta la sua larghezza), o sui marciapiedi e sotto i portici dovranno essere **immediatamente rimosse** dietro semplice richiesta verbale degli Organi di Polizia.
 7. Le aree di suolo pubblico occupate dagli esercenti per lo svolgimento delle attività dovranno essere lasciate pulite e sgombre da ogni rifiuto, a cura degli esercenti stessi, mediante conferimento negli appositi contenitori in dotazione all'attività commerciale, nel rispetto della raccolta differenziata. Ad eccezione di quelli previsti dal servizio di igiene urbana, **nessun contenitore aggiuntivo** potrà essere collocato **all'esterno** degli esercizi commerciali;
 8. Particolare attenzione dovrà essere posta nella gestione dell'eventuale esposizione/asporto di generi alimentari, ponendo in essere tutte le precauzioni per evitare qualsiasi tipo di contaminazione eterna con gli alimenti. **È fatto divieto di somministrazione di alimenti e bevande agli esercenti il commercio al dettaglio od artigiani operanti nel settore alimentare nel caso in cui non abbiano proceduto alla previa presentazione della SCIA sanitaria all'ASL TO4 – S.S. Igiene Alimenti e Nutrizione.**
 9. **NON SARÀ CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DI TRATTENIMENTI PUBBLICI NON ESPRESSAMENTE CONCORDATI CON L'ORGANIZZAZIONE DELLA SERATA E, PERTANTO, PRIVI DI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE;**
 10. In occasione della manifestazione in oggetto sarà efficace, **in tutto il centro storico cittadino** interessato dall'evento, l'Ordinanza Sindacale n. 86 del 16.06.2017 richiamata in narrativa relativa al **divieto di somministrazione, vendita per asporto, detenzione o consumo di bevande contenute in recipienti di vetro o lattine di alluminio.**

AVVISA che

L'inottemperanza all'osservanza del presente provvedimento è punibile, oltre che con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta pari a € 50,00, anche con l'eventuale rimozione e sequestro del materiale oggetto di sanzione e la conseguente applicazione dell'art. 650 C.P..

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale del Comune di Ciriè sono incaricate di vigilare sull'esecuzione del presente provvedimento.

Avverso la presente Ordinanza sono ammessi alternativamente ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento è Silvia Bertello, responsabile dei Servizi alle Imprese/SUAP di questo Ente.

Il presente provvedimento verrà trasmesso, per opportuna conoscenza a:

- Prefettura di Torino;
- Questura di Torino;
- Comando Compagnia Carabinieri di Venaria Reale;
- Tenenza dei Carabinieri di Ciriè;
- Comando del Corpo di Polizia Locale di Ciriè.

Dei contenuti della presente Ordinanza sarà data notizia attraverso gli organi di informazione e mediante pubblicazione sul sito internet e all'Albo Pretorio del Comune di Ciriè.

il Sindaco
DEVIETTI GOGGIA LOREDANA / ArubaPEC
S.p.A.